

AGGIORNAMENTO FISCALE MAGGIO

Obblighi di pubblicità e trasparenza per i contributi pubblici ricevuti nel 2023

PREMESSA

Entro il prossimo **30 giugno 2024** le imprese e gli enti che hanno ricevuto nel 2023 aiuti pubblici, sia in denaro che in natura per importi superiori ai 10.000 euro complessivi, sono tenute ad assolvere specifici obblighi di pubblicazione.

Per effetto della modifica introdotta dalla Legge 160/2023 (in vigore dal 30.11.2023), l'obbligo di pubblicazione non sussiste per gli aiuti di stato /de minimis che sono già transitati nel RNA.

SOGGETTI DESTINATARI

Destinatari dell'obbligo sono:

- le associazioni, le fondazioni e le Onlus, incluse le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché quelle dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- tutte le imprese (ditte individuali, società di persone e di capitali), incluse le imprese sociali e le cooperative.

AMBITO OGGETTIVO

Sono oggetto di pubblicità i vantaggi economici, ossia contributi, sovvenzioni, sostegni ricevuti dalle P.A. ed enti assimilati, non aventi carattere generale e **privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**, percepiti a vario titolo, sia in denaro che in natura, nell'esercizio finanziario precedente (2023 per i soggetti con anno solare), a prescindere dall'anno di competenza cui le somme si riferiscono.

Vanno altresì comunicati anche i vantaggi economici percepiti sotto forma di risorse materiali, quali comodato di un bene immobile o mobile. In tal caso va assunto il valore indicato dalla P.A. che ha attribuito il bene in questione.

Non sono oggetto di pubblicazione i vantaggi economici ricevuti dal beneficiario di importo inferiore a 10.000 euro.

Il limite va inteso in senso cumulativo (tutti i vantaggi economici ricevuti) e non è riferito alle singole erogazioni.

Di conseguenza, se i vantaggi economici superano complessivamente la predetta soglia vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00.

Con riferimento agli elementi oggetto di pubblicazione devono essere indicati:

- denominazione e codice fiscale soggetto beneficiario;
- denominazione soggetto erogante;
- somma incassata per ciascun tipo di rapporto giuridico sottostante;
- data di incasso;
- causale.

A seguito dei chiarimenti del Ministero del Lavoro (circ. 6/2021) sono esclusi dall'obbligo di trasparenza:

- gli aiuti erogati sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contribuente soddisfa determinate condizioni (ad es. crediti d'imposta);
- il contributo 5/000 per il quale il beneficiario è comunque tenuto agli obblighi di cui al DPCM 23.7.2020 (rendiconto e relazione illustrativa);
- gli aiuti che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto ovvero dovuti a titolo di risarcimento.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

In relazione alle modalità di pubblicazione l'obbligo si considera assolto:

- per le imprese soggette alla redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio (ordinario/consolidato), con l'indicazione delle informazioni nella Nota integrativa. Per tali soggetti resta inteso che la pubblicazione "segue" l'approvazione del bilancio (30.04 o 30.06 di ciascun anno). Per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare si fa riferimento ai benefici ricevuti nell'esercizio finanziario precedente (es. 1.7.2023 – 30.06.2024);
- per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, con l'indicazione nella Nota integrativa (entro il termine per l'approvazione del bilancio) o sul proprio sito internet entro il 30.06.2024;
- per le imprese esonerate dalla redazione della Nota integrativa (bilancio micro), con la pubblicazione nel sito internet entro il 30.06.2024 (per tali soggetti sembra inoltre possibile l'indicazione in calce allo stato patrimoniale, in tal caso l'obbligo è assolto entro il termine dell'approvazione del bilancio);
- per i soggetti diversi (imprese individuali, società di persone, ed enti non commerciali) con la pubblicazione nel sito internet entro il 30.06.2024.

Se l'ente non dispone di un portale, la pubblicazione può essere effettuata tramite il sito internet dell'associazione di categoria (per le imprese) o della rete associativa di appartenenza (per gli enti no profit).

In caso di inosservanza del precitato obbligo è prevista l'applicazione di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

In caso di inottemperanza entro 90 giorni dalla contestazione avanzata dall'Amministrazione competente, troverà applicazione la sanzione della restituzione integrale del beneficio ricevuto.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

SOGGETTI	MODALITA'	TERMINE
Società di capitali (bilancio ordinario o consolidato)	Nota integrativa	30.04 (o 30.06)
Società di capitali (bilancio abbreviato)	Nota integrativa (oppure sito internet o portale associazione di categoria)	30.04 (o 30.06)
Società di capitali (bilancio micro), società di persone e DI	Sito internet, portale associazione categoria, pagina facebook	30.06
	oppure In caso allo stato patrimoniale (nel caso di bilancio micro)	30.04 (o 30.06)
Associazioni/Fondazioni/ONLUS cooperative sociali per stranieri	Sito internet, portale rete associativa, pagina facebook	30.06

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ... ✍

Distinti saluti

Attenzione: Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini informativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.

Viale J.P. Kennedy, 50 - 70124 Bari (Italy)
 Tel +39 080 5020163 - F +39 080 5020891
informative@giordanoandpartners.it